



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**AVVOCATURA
AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

Assunto il 08/03/2025

Numero Registro Dipartimento 594

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3281 DEL 08/03/2025

Oggetto: Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Vibo Valentia - Sentenza n. 895/2023 - RG 461/2023 - C. L. c/ Regione Calabria - Pagamento spese processuali - distrazione art. 93 c.p.c. - Liquidazione contabile

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE REGGENTE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO che l'Avvocatura regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lettera c) della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 3056 del 4/03/2025 con il quale è stato assunto sul Capitolo U1204040601 "Spese Di Giustizia A Carico Del Bilancio Regionale A Seguito Di Provvedimenti Giurisdizionali, Lodi Arbitrali O Accordi Transattivi, Ivi Compresa Le Spese Accessorie (Spese Obbligatorie)" l'impegno contabile 1676/25 per l'importo di € 145,91 in favore del Dr. Francesco Giorgianni, difensore e distrattario art. 93 c.p.c. nel giudizio RG 461/2023 Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Vibo Valentia - definito con Sentenza di condanna dell'Ente, in solido con Agenzia delle Entrate Riscossione, al pagamento delle spese processuali;

RICHIAMATA altresì l'attestazione resa dal legale in merito al regime fiscale di appartenenza (regime ordinario) e alla posizione di parte ricorrente, non soggetto passivo ai fini IVA e quindi senza titolo ad esercitare la detrazione d'imposta (artt. 18 e 19 d.P.R. 633/1972);

ACCERTATO che sul pertinente Capitolo U1204040601 risulta l'impegno di spesa 1676/25 che presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento della somma dovuta al beneficiario;

VALUTATO, all'esito della compiuta istruttoria, nonché RITENUTO, in base ai documenti e ai titoli in possesso di questo Ufficio, che sussistono i presupposti per provvedere alla liquidazione dell'importo impegnato per € 145,91 - con riserva di agire per il recupero della quota parte nei confronti della coobbligata Agenzia delle Entrate Riscossione;

ATTESO che le verifiche di *inadempienza* imposte dall'art. 48-bis Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e Decreto MEF 18 gennaio 2008 n. 40 Modalità di attuazione, non si applicano alla liquidazione in oggetto perché d'importo inferiore alla soglia attualmente vigente;

ATTESTATA la realizzazione delle condizioni previste dall'art. 57 Liquidazione della spesa e dal paragrafo 6.1 Liquidazione dell'Allegato 4/2 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

VISTI:

- l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997- convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – rubricato Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni - che dispone al comma 1 *"Le amministrazioni dello Stato gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo"*;
- gli artt. 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 recante Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 rubricati, rispettivamente, Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente e Giudizio di ottemperanza;
- il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale, nel testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;
- la delibera di Giunta regionale 14 dicembre 2022 n. 665 di approvazione del Regolamento regionale n. 12 del 14 dicembre 2022 Regolamento di Organizzazione delle Strutture della Giunta regionale;

- la delibera di Giunta regionale 24 ottobre 2024 n. 572 Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.;
- la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2022 n. 232 Disposizioni organizzative relative al contenzioso in materia di tassa automobilistica;
- la legge regionale 23 dicembre 2024 n. 41 Legge di stabilità regionale 2025;
- la legge regionale 23 dicembre 2024 n. 42 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027;
- la delibera di Giunta regionale 27 dicembre 2024 n. 766 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (artt. 11 e 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- la delibera di Giunta regionale 27 dicembre 2024 n. 767 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (art. 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- il D.P.G.R. 24 settembre 2024 n. 55 con il quale l'Avv. Angela Marafioti è stata nominata Coordinatore reggente dell'Avvocatura regionale;

VISTA la scheda di liquidazione n. 2201 del 7/03/2025 generata telematicamente e allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante, non soggetta a pubblicazione;

DATO ATTO che il provvedimento è stato formulato su proposta del Responsabile del Procedimento - giusta Comunicazione di Servizio prot. 60368 del 9/02/2023 - che ne attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di:

1. liquidare, per come di seguito dettagliato e con riserva di agire per il recupero della quota parte nei confronti della coobbligata Agenzia delle Entrate Riscossione, l'importo di € 145,91 a valere sull'impegno contabile 1676/25 assunto con decreto Avvocatura regionale n. 3056/25 sul Capitolo U1204040601:
 - a) € 122,91 (importo al netto R.A.) in favore del Dr. Francesco Giorgianni, difensore e distrattario art. 93 c.p.c. nel giudizio RG 461/2023 Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Vibo Valentia, in esecuzione della Sentenza n. 895/2023
 - b) € 23,00 a titolo Ritenuta d'acconto;
2. demandare al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Economia e Finanze l'emissione dei relativi mandati di pagamento, di cui € 122,91 (importo al netto R.A.) in favore del difensore distrattario sopra nominato, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN riportate in scheda di liquidazione n. 2201/25;
3. provvedere alla pubblicazione del provvedimento con le modalità di seguito indicate, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati):
 - sito istituzionale regionale, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11
 - BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
4. dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente nei termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonino Porcino

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore reggente

Angela Marafioti

(con firma digitale)